MEMORANDUM D'INTESA

fra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana e il Ministero della Sanità della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione nel campo della sanità pubblica e delle scienze mediche

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana e il Ministero della Sanita` della Repubblica dell'Uzbekistan (in seguito denominati "le Parti"), animati dalla volontà di sviluppare la cooperazione nel campo dei servizi di salute pubblica e della medicina,

convengono quanto segue:

18 MAG 2009
ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA

Articolo 1

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo della salute pubblica e delle scienze mediche, ispirandosi ai principi di reciprocità e uguaglianza.

Articolo 2

Le Parti hanno convenuto sulle seguenti priorità e modalità di cooperazione:

- contatti bilaterali fra istituzioni mediche e di salute pubblica prendendo in considerazione, in particolare, i campi della chirurgia, oncologia, urologia, protezione della maternità e dell'infanzia, emergenza medica, assistenza sanitaria di base e sorveglianza epidemiologica;
- scambio di esperti e specialisti per motivi di studio, formazione e consultazioni, come specificato nel piano d'azione della cooperazione e indicato agli articoli 4 e 6 di questo Memorandum;
- scambio di informazioni e documentazione nel campo della salute pubblica, di reciproco interesse;
- identificazione di possibili attività per l'innovazione tecnologica e organizzativa;
- scambio di informazioni su nuove apparecchiature, prodotti farmaceutici e sviluppi tecnologici, nel campo della medicina e dei servizi di salute pubblica;
- scambio di visite di delegazioni ufficiali;
- organizzazione congiunta di simposi;
- altre forme di cooperazione nel campo della medicina e dei servizi di salute pubblica congiuntamente concordate.

Articolo 3

Le rispettive competenti istituzioni delle Parti si scambieranno elenchi di letteratura medica e materiali audiovisivi nel campo della salute pubblica e della medicina.

Articolo 4

Per dare attuazione al presente Memorandum d'Intesa, le Parti adotteranno piani d'azione della cooperazione contenenti le attività da svolgere.

Articolo 5

Le attività previste dal presente Memorandum d'Intesa saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei rispettivi bilanci delle due Parti.

Le spese di trasporto all'estero (andata e ritorno) dei delegati ufficiali, esperti e scienziati, che viaggiano in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 6 del presente Memorandum d'Intesa, saranno a carico della Parte inviante.

La Parte ospitante si farà carico delle spese di trasporto interno e soggiorno, in conformità alle rispettive disposizioni in vigore.

Articolo 6

Le parti istituiranno una Commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento, finalizzata sia alla valutazione delle priorità nel quadro della cooperazione, anche tramite l'elaborazione di piani d'azione della cooperazione, sia a tenere periodicamente informati i due Ministeri sugli sviluppi della cooperazione stessa.

La Commissione sarà costituita da tre membri, escluso il Presidente, per ogni Parte e sarà guidata, per ogni parte, da un funzionario di alto livello.

Tale Commissione si riunirà secondo l'intesa fra le Parti e comunque non più di una volta all'anno e potrà essere affiancata da esperti nelle diverse discipline, designati dalle Parti.

Articolo 7

L'attuazione del presente Memorandum d'Intesa e tutte le attività intraprese in conformità ad esso, saranno soggette alla rispettiva legislazione di ogni Parte.

Le Parti collaboreranno su una base di equaglianza, di reciproco beneficio, di condivisione dei risultati e di protezione del diritto di proprietà intellettuale e in conformità alle norme e alle consuetudini internazionali.

Articolo 8

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma.

Il presente Memorandum d'Intesa rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo l'espressa notifica scritta di una delle Parti che dovrà essere preventivamente notificata all'altra Parte per vie diplomatiche almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 9

Il presente Memorandum d'Intesa può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti.

Ogni modifica del presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore nelle formule all'uopo ritenute necessarie.

Fatto a Tashkent il "1" aprile 2009 in due copie originali, in lingua italiana, uzbeca, e inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze nell'interpretazione del presente Memorandum d'Intesa, il testo in lingua inglese avrà valore dirimente.

Per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana

[redacted]

Per il Ministero della Sanita' della Repubblica dell'Uzbekistan

[redacted]

L'originale del Memorandum è conservato agli atti di questa Amministrazione.